

REGOLAMENTO QUADRO REGIONALE PER L'ELEZIONE DEL SEGRETARIO/DELLA SEGRETARIA E DELL'ASSEMBLEA PROVINCIALE, DEI SEGRETARI/DELLE SEGRETARIE E DEI DIRETTIVI DI CIRCOLO 2024 APPROVATO DALAL DIREZIONE REGIONALE IL 02.08.2024

ART. 1 – Iter congressuale

1. I congressi di circoli finalizzati alla elezione del Segretario/della Segretaria provinciale e dei/delle componenti dell'Assemblea provinciale, dei Segretari e delle Segretarie e dei Direttivi dei circoli e delle Unioni comunali, che sono in scadenza entro il 2024 secondo l'art. 48 dello Statuto Regionale, si svolgeranno tra il 15 novembre 2024 e il 31 dicembre 2024, secondo le disposizioni di cui al Regolamento che è adottato dalla Direzione Regionale ed il calendario definito dalle Commissioni provinciali per il Congresso.
2. I circoli e le unioni comunali che hanno celebrato il congresso nei 12 mesi precedenti l'approvazione del regolamento di cui al comma 1 svolgeranno il congresso entro la durata del mandato degli organi direttivi, salvo diversa richiesta del Segretario/della Segretaria Provinciale, sulla quale delibera la Direzione Regionale a maggioranza dei e delle presenti.
3. Il rinvio o l'anticipo dei congressi di circolo per comprovate ragioni può essere deciso dalla Direzione Regionale, a maggioranza dei e delle presenti, su richiesta del Segretario/della Segretaria Provinciale. Nel caso di anticipo/rinvio del congresso di circolo la Commissione Congressuale provinciale stabilirà il termine entro il quale i nuovi iscritti e le nuove iscritte sono ammessi a votare.
4. Si terranno nello stesso periodo:
 - a) i congressi dei circoli i cui organi sono vacanti,
 - b) i congressi dei circoli commissariati, previa decisione della segreteria regionale.
5. La prima Assemblea provinciale si terrà entro il 09.02.2025.

ART. 2 – Commissioni provinciali per il congresso

1. Entro il 15 ottobre 2024 le Assemblee provinciali eleggono con i due terzi dei e delle presenti le Commissioni provinciali per il Congresso. Dette Commissioni saranno composte da un numero dispari di componenti compreso tra 7 e 9 , nel rispetto del pluralismo politico e della parità di genere e sono integrate con un o una rappresentante per ciascun candidato/a ammesso/a.

In caso di inadempienza delle assemblee provinciali e di mancato rispetto del pluralismo politico e della parità di genere, la Commissione regionale per il congresso entro 48 ore provvede in sostituzione delle assemblee provinciali, eventualmente, in caso di mancato rispetto del pluralismo politico e della parità di genere, anche integrando le persone componenti elette. Le Commissioni eleggono al loro interno, a maggioranza dei due terzi dei e delle votanti il Coordinatore o la Coordinatrice.

Le Commissioni provinciali operano secondo il metodo della ricerca dell'accordo unanime e, comunque, si ispirano al principio della ricerca del più ampio consenso.

2. Alla Commissione partecipa, in qualità di invitato/a permanente, il/la Presidente della Commissione provinciale di garanzia o un suo/a delegato/a.

3. La Commissione provinciale per il congresso:

-certifica il numero degli iscritti e delle iscritte;

-verifica la validità delle iscrizioni;

-verifica il rispetto delle norme statutarie e del Codice Etico con particolare attenzione:

* alla convocazione ed allo svolgimento dei congressi;

* alla presentazione delle candidature;

-sovrintende al regolare svolgimento delle assemblee di circolo,

- vigila circa l'attuazione dello Statuto e delle norme regolamentari,

- d'intesa con i coordinatori e le coordinatrici di circolo stabilisce il calendario delle Assemblee di circolo,

- predispone i modelli per il voto e dei verbali di circolo,

- invia un/a proprio/a delegato/a alle Assemblee di Circolo con funzioni di Garante, che sovrintende alla regolarità dello svolgimento dell'Assemblea. Il/la Garante ha l'obbligo di sovrintendere i lavori, senza discontinuità e sino al termine dell'Assemblea.

- provvede alla raccolta ed alla custodia dei verbali di Circolo,

- proclama gli eletti e le elette,

- convoca l'Assemblea provinciale dei delegati/delle delegate eletti/e.

4. La Commissione provinciale per il Congresso stabilisce il numero dei e delle componenti dell'Assemblea e li assegna a ciascun circolo: per il 50% in ragione del numero degli iscritti e delle iscritte del 2023 del Circolo e per il 50% in ragione dei voti ottenuti dal PD alle ultime elezioni politiche, garantendo ad ogni Circolo con almeno 10 iscritti/e 1 eletto/a.

ART. 3 – Diritto di parola, elettorato attivo e passivo

1. Partecipano ai congressi con diritto di parola e voto, elettorato attivo:

a) gli iscritti e le iscritte risultanti dall'anagrafe 2023 che abbiano rinnovato l'iscrizione entro la data stabilita per il congresso di circolo e i nuovi iscritti e le nuove iscritte nel 2024, che abbiano effettuato l'iscrizione entro e non oltre l'11 novembre 2024.

Hanno diritto all'elettorato passivo:

b) gli iscritti e le iscritte risultanti dall'anagrafe 2023, che abbiano rinnovato l'iscrizione entro la data stabilita per il congresso di circolo e i nuovi iscritti e le nuove iscritte nel 2024, che abbiano effettuato l'iscrizione entro e non oltre l'11 novembre 2024.

Per avere accesso al diritto di elettorato passivo i candidati e le candidate devono rispettare i principi fissati nel Codice etico del partito ed aver adempiuto a quanto previsto dai regolamenti finanziari e dalle delibere in materia di contribuzione del Partito formalmente approvati dai competenti organi.

2. Entro il 30 ottobre 2024 la Commissione provinciale per il congresso deve acquisire dalla Commissione provinciale o regionale di garanzia l'Anagrafe degli iscritti/delle iscritte 2023.

3. Gli iscritti e le iscritte, qualora riscontrassero eventuali irregolarità, possono presentare - entro e non oltre 24 ore dalla trasmissione degli elenchi degli aventi diritto al voto - formale reclamo alla Commissione provinciale di garanzia. La Commissione provinciale di garanzia è tenuta a pronunciarsi, con il voto della maggioranza dei 2/3 dei e delle componenti, entro le 24 ore successive al deposito del ricorso e a darne immediata comunicazione ai/alle ricorrenti. Contro la decisione della Commissione provinciale di garanzia ovvero in caso di inerzia della stessa può essere proposto, entro e non oltre le 24 ore successive, motivato ricorso alla Commissione regionale di garanzia la quale è tenuta a pronunciarsi entro le 24 ore successive al deposito del ricorso.

ART. 4 – Incandidabilità

1. Al fine di garantire la massima imparzialità nei suoi lavori, non possono candidarsi a Segretari/e provinciali e Segretari/e di Circolo coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 28 dello Statuto nazionale.

ART. 5- Elezione degli organi di circolo

1. Le assemblee di circolo eleggono il Segretario/la Segretaria ed il Direttivo di circolo.

I circoli territoriali sono definiti al Capo II art.2 e art.3 dello Statuto regionale e sono costituiti nel rispetto delle porzioni territoriali previste dal comma 3 del detto art.2.

2. La convocazione dell'Assemblea di circolo deve essere comunicata dal Segretario/dalla Segretaria in carica a tutti gli iscritti e le iscritte del circolo almeno 5 giorni prima del suo svolgimento e deve indicare il giorno e l'ora di inizio della riunione, il programma dei lavori e l'orario di avvio e di fine delle votazioni, che dovranno durare non meno di una e non più di sei ore consecutive, da collocare in orario di norma non lavorativo e, dunque, preferibilmente dopo le ore 18.00, oppure nel fine settimana.

Le assemblee dei circoli dovranno essere pubblicizzate con idonei mezzi su tutto il territorio di competenza del rispettivo livello territoriale.

3. In apertura dell'assemblea, su proposta del Segretario/della Segretaria in carica, viene eletto a maggioranza delle persone presenti l'Ufficio di Presidenza, con il compito di assicurare il corretto svolgimento dei lavori. Fanno parte del predetto organo un/una rappresentante per ciascun candidato/candidata alla segreteria provinciale ed un/una componente della Commissione provinciale per il congresso, oppure una persona sua delegata, che è tenuta ad assistere ai lavori con funzioni di garanzia circa il loro regolare svolgimento.

Successivamente all'elezione dell'Ufficio di Presidenza vengono presentate le linee politiche collegate ai candidati/alle candidate, assicurando a ciascuna di esse pari opportunità di esposizione, entro un tempo massimo di 15 minuti.

Le modalità ed i tempi di svolgimento delle assemblee di circolo devono garantire la più ampia possibilità di intervento agli iscritti e alle iscritte. Le assemblee di circolo sono aperte alla partecipazione di elettori, di elettrici e simpatizzanti del Partito Democratico.

4. La composizione dei direttivi dei circoli è individuata in relazione al numero degli iscritti e delle iscritte ed è la seguente:

- fino a 50 iscritti/e: fino ad un massimo di 10 componenti;
- da 51 a 100 iscritti/e: da 10 a 20 componenti;
- da 101 a 200 iscritti/e: da 20 a 40 componenti;
- oltre i 201 iscritti/e: da 40 a 60 componenti.

Il numero esatto dei componenti del coordinamento del circolo viene definito con il voto favorevole dei 2/3 dell'Assemblea del circolo.

5. Le candidature a Segretario/Segretaria di circolo e le liste di candidati/e a componente del Direttivo del circolo vengono presentate ad inizio dei lavori presso il neo costituito Ufficio di Presidenza, entro e non oltre 30 minuti dalla sua costituzione. L'ordine di presentazione delle

candidature a Segretario o Segretaria del circolo sarà assunto anche come ordine di illustrazione delle candidature stesse, nonché delle relative linee politico-programmatiche.

Ogni candidato/candidata alla segreteria può essere collegato ad una sola lista di candidati e candidate al direttivo di circolo.

Ogni lista deve essere collegata ad un/a candidato/a segretario/a, il quale/la quale autorizza il collegamento.

Le liste - con le relative candidature a segretario/a del circolo - devono essere formate - pena l'inammissibilità - nel rispetto dell'alternanza di genere e devono essere sottoscritte da almeno il 5% degli iscritti e delle iscritte al circolo stesso.

Dette liste di candidati/e devono essere composte da un numero di candidati/e compreso tra la metà ed il totale degli eligendi/delle eligende.

6. Il voto per il segretario o la segretaria di circolo si esprime scrivendo sulla scheda il nome della lista e/o il nominativo del candidato/a o della candidata alla segreteria prescelto. Non è ammesso il voto disgiunto.

La votazione avviene assicurandone la segretezza e la regolarità.

Lo scrutinio è pubblico e viene svolto a cura dell'Ufficio di Presidenza immediatamente dopo la conclusione delle operazioni di voto.

7. È eletto/a Segretario/a di circolo il candidato o la candidata la cui lista ha ottenuto la maggioranza assoluta dei componenti del direttivo.

Qualora nessun/a candidato/a abbia conseguito la maggioranza assoluta dei componenti del Direttivo, quest'ultimo organo – convocato successivamente - eleggerà il Segretario/la Segretaria di circolo con un ballottaggio a scrutinio segreto al quale accedono i due candidati/e collegati al maggior numero di componenti dell'organismo. Hanno diritto di voto al ballottaggio solo i membri eletti del direttivo.

8. I candidati e le candidate a componente del direttivo vengono eletti/e secondo l'ordine di posizione nella lista.

I componenti dell'organo sono ripartiti tra le liste con il metodo proporzionale. I seggi non assegnati sulla base dei quozienti pieni sono assegnati alle liste che hanno ottenuto il più alto decimale, in ordine decrescente, fino all'assegnazione di tutti i seggi spettanti.

9. Sono componenti di diritto del direttivo: i candidati e le candidate alla segreteria del circolo, il/la presidente dell'assemblea, il Sindaco/la Sindaca se iscritto al Pd, i consiglieri, le consigliere e gli assessori, le assessore comunali iscritti/e al Pd. Partecipano senza diritto di voto i/le componenti delle assemblee di livello superiore.

Art. 6 - Elezioni degli organi delle Unioni Comunali

1. Nei comuni in cui è costituita l'Unione Comunale, la Segreteria regionale d'intesa con la Segreteria cittadina uscente convoca il Congresso cittadino entro 1 mese dalla conclusione dei congressi di circolo. La Commissione congressuale provinciale assicura che le Assemblee di circolo si svolgano contestualmente in un'unica giornata, nelle stesse modalità previste dall'art. 5 del presente Regolamento.

2. Le candidature a segretario/segretaria cittadina devono essere presentate alla Commissione congressuale provinciale entro il giorno prima la data di svolgimento delle assemblee di circolo, sottoscritte da almeno un decimo degli iscritti dell'Unione Comunale registrati nell'Anagrafe, collegata ad una lista di candidati/e a componente dell'Assemblea cittadina. Alla candidatura deve essere allegata una dichiarazione di intenti. La Commissione congressuale provinciale predispone i moduli per la presentazione delle candidature. Non si può sottoscrivere più di una candidatura.

3. È eletto segretario/a cittadino il candidato/la candidata che ottiene il 50% + 1 dei voti validamente espressi dagli iscritti. In caso nessun candidato/a ottenga tale quorum, l'Assemblea cittadina procede al voto di ballottaggio tra i due candidati/e più votati. L'Assemblea è convocata dalla Commissione congressuale provinciale entro e non oltre 15 giorni dalla conclusione delle assemblee di circolo.

4. Successivamente alla votazione a scrutinio segreto sul segretario/a cittadino, si procede alla proclamazione dei delegati e delle delegate nell'Assemblea cittadina. I/le componenti dell'Assemblea cittadina sono attribuiti a ciascun candidato/a coordinatore, sulla base della lista collegata, con il metodo proporzionale, secondo le modalità previste nell'art. 5 comma 8 del presente regolamento, fino a raggiungere il numero degli eligendi/delle eligende previsto in quel circolo. I componenti e le componenti sono eletti/e secondo l'ordine di presentazione dei candidati e candidate in ciascuna lista.

5. La Presidenza dell'Assemblea stabilisce in apertura dei lavori i termini per la presentazione delle liste per l'Assemblea cittadina collegate a ciascun candidato/a a segretario/a cittadino, che deve avvenire comunque entro e non oltre l'inizio delle operazioni di voto. A ciascun candidato/a può essere collegata una sola lista per ogni circolo.

6. Il numero di componenti dell'Assemblea cittadina da eleggere è stabilito dalla Commissione congressuale provinciale e deve essere pari ad un minimo di 3 e ad un massimo di uno ogni 5 persone iscritte registrate nell'Anagrafe certificata. Nelle Unioni comunali con più di 200 iscritti deve essere pari massimo ad uno ogni 7 iscritti. Nelle Unioni sopra i 300 iscritti ad uno

ogni 8. Nelle Unioni sopra i 400 iscritti ad uno ogni 10. Il numero dei componenti da eleggere è assegnato a ciascun circolo in proporzione al numero degli iscritti.

7. Le liste per l'Assemblea cittadina devono rispettare il principio dell'alternanza di genere, pena la loro inammissibilità, e contenere un numero di candidati/e non superiore al numero di componenti dell'Assemblea da eleggere e non inferiore ad un terzo, in base a quanto previsto dal comma precedente. La Presidenza dell'Assemblea di circolo ha il compito di verificare l'ammissibilità delle liste. Eventuali ricorsi possono essere presentati alla Commissione provinciale di garanzia, entro e non oltre le 48 ore successive.

Sono componenti di diritto dell'Assemblea cittadina, se regolarmente iscritti/e nell'Anagrafe relativa: il segretario/a cittadino e i segretari/e di circolo, il Sindaco/La Sindaca e il/la capogruppo in Consiglio comunale, i consiglieri e le consigliere e gli assessori e le assessore comunali. Partecipano senza diritto di voto i/le componenti delle Assemblee di livello superiore. I componenti di diritto antecedentemente alla prima convocazione dell'assemblea devono dichiarare per quale candidato/a segretario/segretaria sono schierati per consentire il riequilibrio della composizione dell'organismo secondo il voto degli iscritti/e.

ART. 7 - Elezione degli organi provinciali

1. Le Assemblee di Circolo eleggono i/le componenti dell'Assemblea provinciale.

L'Assemblea provinciale è costituita da un numero di componenti sino a 108.

Il numero esatto dei componenti e delle componenti l'assemblea provinciale è preventivamente deciso dalla Commissione provinciale per il Congresso.

2. Dell'Assemblea provinciale fanno parte, se iscritti e iscritte al Partito Democratico, di diritto: il Segretario o la Segretaria provinciale eletto/a, il Vice Segretario/a, i candidati/le candidate a Segretario/a provinciale, i componenti e le componenti della Commissione provinciale congressuale del Partito Democratico, i Consiglieri e le Consigliere provinciali, il/la Presidente della Provincia, i Consiglieri e le Consigliere regionali, i e le Parlamentari.

Sono invitati/e permanenti, senza diritto di voto, se iscritti/e al partito Democratico, gli/le eletti all'Assemblea nazionale e regionale del Partito democratico del relativo ambito territoriale.

Il/la Presidente dell'Assemblea propone l'invito permanente, come partecipanti senza diritto di voto ai lavori dell'Assemblea provinciale di personalità, che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di livello nazionale e regionale o che siano esponenti di associazioni sindacali e di categoria di livello regionale e provinciale, iscritti/e al Partito Democratico.

3. La presentazione delle candidature a Segretario/a provinciale deve avvenire dalle ore 10.00 del 12 novembre alle ore 20.00 del 13 novembre 2024 alla Commissione provinciale per il Congresso, che ne rilascia ricevuta di consegna. Alla candidatura deve essere collegata una dichiarazione d'intenti.

4. Le candidature a Segretario/a provinciale devono essere sottoscritte inderogabilmente dal 5% degli iscritti e delle iscritte a livello provinciale certificati 2023, rappresentativi di almeno il 10% dei circoli della provincia. Non si può sottoscrivere più di una candidatura pena l'annullamento della firma.

5. Possono sottoscrivere le candidature tutti e tutte coloro in regola con l'iscrizione al PD, senza distinzione tra rinnovi e nuovi iscritti.

6. Le liste di candidati e candidate all'Assemblea provinciale devono prevedere l'alternanza di genere, come previsto dallo Statuto, pena l'inammissibilità.

7. Le liste dei candidati e delle candidate all'Assemblea devono essere collegate a un candidato o candidata alla segreteria, con la stessa denominazione scelta dal candidato Segretario o dalla candidata Segretaria, che autorizza il collegamento e la presentazione, direttamente o attraverso propria persona delegata.

Le liste possono contenere un numero massimo di candidati e candidate pari al numero degli eligendi e delle eligende.

L'ordine di presentazione delle candidature a Segretario/a provinciale sarà assunto anche come ordine di illustrazione delle candidature stesse e delle relative linee politico-programmatiche.

8. La Commissione provinciale per il congresso stabilisce il numero dei e delle componenti l'assemblea provinciale spettanti a ciascun circolo così come previsto nel precedente art. 2.

9. La Presidenza dell'Assemblea di circolo, in apertura dei lavori, stabilisce i termini per la presentazione delle liste di delegati e delegate per l'Assemblea provinciale, che deve avvenire comunque entro e non oltre l'inizio delle operazioni di voto.

Ciascun candidato/a a segretario/a provinciale indica un proprio delegato o una delegata alla presentazione della lista, comunicandolo alla Commissione congressuale provinciale.

La Commissione congressuale provinciale predispone i moduli per la presentazione delle liste per l'Assemblea provinciale.

10. Il voto per il Segretario/per la Segretaria provinciale si esprime scrivendo sulla scheda il nome della lista e/o il nominativo del candidato/a segretario/a prescelto.

Non è ammesso il voto disgiunto.

La votazione avviene assicurandone la segretezza e la regolarità. Lo scrutinio è pubblico e viene svolto a cura dell'Ufficio di Presidenza immediatamente dopo la conclusione delle operazioni di voto.

I candidati e le candidate all'Assemblea provinciale vengono eletti ed elette secondo l'ordine di posizione nella lista.

11. I Delegati e le Delegate all'Assemblea provinciale sono ripartiti tra le liste secondo il metodo proporzionale. I seggi non assegnati sulla base dei quozienti pieni sono assegnati, nell'ambito dello stesso circolo, alle liste che hanno ottenuto il più alto decimale, in ordine decrescente, fino all'assegnazione di tutti i seggi spettanti.

Alla fine dell'Assemblea del circolo l'Ufficio di Presidenza redige, in duplice copia, apposito verbale, predisposto dalla Commissione provinciale, in cui vengono riportati gli esiti degli scrutini e un succinto resoconto della discussione. Il verbale deve essere sottoscritto dal o dalla presidente dell'Assemblea di circolo, dal o dalla garante e dai/dalle rappresentanti delle persone candidate alla Segreteria provinciale.

Una copia del verbale deve essere trasmessa alla Commissione provinciale per il congresso.

ART. 8 - Proclamazione dei risultati

1. La Commissione congressuale provinciale entro e non oltre il 25 gennaio 2025 procede alla verifica e alla proclamazione dei risultati delle votazioni e ne redige apposito verbale.

Eventuali ricorsi possono essere presentati alla Commissione provinciale di garanzia entro e non oltre le 24 ore successive.

2. Al termine delle Assemblee di circolo, la Commissione provinciale per il Congresso acquisisce e verifica i verbali di tutti i circoli.

3. La Commissione congressuale provinciale convoca la riunione della prima Assemblea provinciale per la proclamazione o l'elezione, in caso di ballottaggio, del Segretario/Segretaria provinciale entro e non oltre il 09 febbraio 2025.

Art. 9 - Assemblea Provinciale

1. L'Assemblea provinciale, sotto la presidenza provvisoria del coordinatore/coordinatrice della Commissione provinciale per il congresso o di un suo delegato/delegata, elegge il/la proprio presidente con modalità stabilite dall'Assemblea stessa, a maggioranza dei/delle presenti.

Il/la Presidente dell'Assemblea provinciale proclama eletto/a alla carica di Segretario/a provinciale il candidato/a che - sulla base delle comunicazioni della Commissione provinciale per il congresso - abbia riportato la maggioranza assoluta dei/delle componenti del consesso.

2. Qualora nessun candidato/a abbia riportato tale maggioranza assoluta, il o la Presidente dell'Assemblea provinciale indice, in quella stessa seduta, il ballottaggio a scrutinio segreto tra i o le due candidati collegati al maggior numero di componenti l'Assemblea e proclama eletto/a Segretario/a chi ha ricevuto il maggior numero di voti validamente espressi. Partecipano al ballottaggio con diritto di voto solo ed esclusivamente le persone componenti le liste abbinati ad ogni candidato/a Segretario/a Provinciale.

L'Assemblea procederà nella stessa riunione - od in altra all'uopo convocata - ad eleggere gli altri organi previsti dallo Statuto regionale.

Art. 10 - Impegni espressi

I/le candidati ai congressi di circolo e provinciali si impegnano espressamente a:

- a) riconoscere i risultati dei congressi come certificati dalle Commissioni provinciali per il congresso e dalle Commissioni di garanzia
- b) deferire all'atto di accettazione della candidatura qualunque questione, quesito o controversia relativi a qualsiasi fase congressuale esclusivamente agli organi previsti dal presente Regolamento, ovvero dalle fonti sovraordinate del Partito.

ART. 11- Norme di garanzia

1. La Commissione provinciale per il congresso ha la responsabilità di accesso e vigilanza sull'Anagrafe degli iscritti per il periodo di svolgimento dei congressi.
2. Lo svolgimento della campagna congressuale da parte dei/delle candidati/e dovrà attenersi ai principi di massima sobrietà e al rispetto degli/delle altri/e candidati/e, del partito e dei/delle suoi/sue dirigenti ed iscritti/e, nonché in generale alle norme del codice etico del Pd. In caso di violazione di tale norma, la Commissione provinciale di garanzia, su segnalazione della Commissione provinciale per il congresso, dispone i provvedimenti necessari, in base alle norme statutarie nei confronti dei responsabili.
3. Eventuali contestazioni riguardo la violazione delle norme previste dal presente regolamento devono essere rivolte in prima istanza alla Commissione provinciale di garanzia ed in seconda istanza alla Commissione regionale di garanzia che avranno l'obbligo di deliberare entro e non

oltre le 48 ore dalla presentazione della contestazione. Le strutture del Partito saranno a disposizione di tutti i candidati e le candidate che ne faranno richiesta.

Art. 12 - Rinvio

Per quanto non previsto espressamente nel presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nelle fonti nazionali e nello Statuto regionale.

In caso di contrasto tra le disposizioni contenute nelle fonti nazionali e nello Statuto regionale e le disposizioni dedotte nel presente regolamento prevalgono le prime.